

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 544-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dell' Interno

e col Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964

Comunicata alla Presidenza il 7 febbraio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — La fonte dalla quale trae origine la Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, risiede tuttora nel principio della redenzione del condannato.

A questo principio hanno dato alimento nell'ultimo trentennio le scienze penalistiche e quelle affini (dalle biologiche a quelle psichiatriche e criminalogiche).

Sia detto per la storia che l'Italia ha affrontato un'ardita riforma del diritto penitenziario, che riguarda il trattamento da usare al condannato in istato di detenzione e a quello in istato di libertà, una riforma approvata dal Senato e non dall'altro ramo del Parlamento per il decadere della legislatura.

Dalla premessa relativa al principio della redenzione del condannato è discesa naturale la necessità espressa dagli Stati membri del Consiglio d'Europa di una collaborazione relativa al controllo del comportamento delle persone condannate o liberate sotto condizione.

Vengono così all'esame del Senato i casi di particolare trattamento del delinquente in libertà come quello della sospensione condizionale della pena. Essa non soltanto ha lo scopo specifico di sottrarre all'ambiente del carcere persone che, pur avendo commesso un reato, presentano probabilità di ravvedimento, ma anche quello di costituire una remora alla commissione di altri reati, essendo previsto, come condizione del beneficio, il fatto omissivo dell'imputato (consistente nel non commettere nel tempo prescritto altri reati).

Altro caso di particolare trattamento del condannato è quello della liberazione condizionale che consiste nella cessazione anticipata della pena: è un premio al condannato che abbia dato prova costante di buona condotta.

E infine l'istituto della *probation* che in un rapporto delle Nazioni Unite è definito

come misura idonea a realizzare un peculiare tipo di trattamento di delinquenti, particolarmente scelti a questo fine, consistente nella sospensione condizionale della pena e nell'affidamento del delinquente alla sorveglianza, al controllo e — secondo le più moderne teorie — anche all'assistenza di una persona, previa imposizione di alcune regole di condotta.

Il *probation*, con metodi diversi, che vanno dal controllo statale a quello di un cittadino capace di prestare consigli e aiuti, vige in quasi tutti i Paesi e particolarmente in Gran Bretagna e nei Paesi Scandinavi.

La legge italiana non prevede l'istituto del *probation*, ma solo la sospensione della esecuzione della pena, senza alcuna *supervision*. Vi sono studiosi che auspicano un sollecito adeguamento della nostra legislazione su tale materia e perciò il passaggio da una libertà vigilata senza controllo o soltanto sorvegliata ad una libertà assistita.

Tutte queste misure — dalla sospensione condizionale alla liberazione condizionale ed al *probation* — sono state finora valide sul piano nazionale e non applicabili a stranieri o persone che risiedono all'estero. L'argomento è diventato di grande attualità per il fenomeno emigratorio.

Il titolo primo della convenzione nell'articolo 1 prevede l'assistenza necessaria alla riabilitazione e all'adattamento alla vita sociale.

Nell'articolo 5 specificamente prevede come lo Stato possa chiedere di assicurare soltanto la sorveglianza ovvero di assicurare l'esecuzione della condanna in caso di revoca secondo le modalità del titolo secondo.

Rimane allo Stato richiedente il potere di decidere se il condannato si sia reinserito nella vita sociale ovvero si debba fare luogo all'esecuzione della pena.

La 3^a Commissione ha dato mandato al relatore di riferire favorevolmente sul disegno di legge, del quale si attende l'approvazione da parte dell'Assemblea.

CASSIANI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, con Allegato, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 34 della Convenzione medesima.